




Corso formazione per Coordinatori d'Oratorio

COF Coordinamento Oratori Fermani

8 aprile 2011



Sintesi degli argomenti:


1) Quadro normativo e legislativo

- leggi nazionali

- leggi regionali


2) Esperienze ed esempi di collaborazioni

3) Aspetti giuridici dell'attività dell'oratorio




L'oratorio è l'azione pedagogico-pastorale della parrocchia rivolta all'intera comunità giovanile, realizzata attraverso una struttura che, in ragione della realtà territoriale in cui si incarna, assume differenti modalità di realizzazione.

Le forme operative e le attività sono strumenti: al centro c'è e rimane la parrocchia nel suo rapporto con la Diocesi e la Chiesa.




Leggi nazionali e normativa di riferimento nel settore giovanile e sociale: leggi nazionali

- **Legge 1 agosto 2003, n. 206 : riconoscimento del valore sociale degli oratori**
- **Legge 328/00 : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”**




Legge 1 agosto 2003, n. 206 Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (*G.U. n. 181 del 6 Agosto 2003*).

N.4 ARTICOLI




Legge n.206 anno 2003

“Lo Stato **riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale** svolta nella comunità locale, mediante l’attività di oratorio o attività similari, dalle **parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica**, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia”.




Fonti del diritto e gerarchia delle legge

- ***Costituzione, leggi costituzionali, trattati internazionali***
- ***Normative Comunità europea: direttive UE***
- ***Leggi (leggi , decreti legge, decreti legislativi)***
- ***Leggi regionali***
- ***Legolamenti regionali (decreti e delibere)***
- ***Regolamenti e decreti /delibere provinciali***
- ***Usi e costumi***




La Legge 328/00 **"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"** sancisce che "Gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, **riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale**, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, **degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti**, accordi od intese a norma dell'art. 8 terzo comma della Costituzione, operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."



L'oratorio, ha assunto nell'esperienza a livello nazionale e regionale forme diverse tra loro e talvolta può avere il nome di **oratorio parrocchiale, circolo giovanile, circolo culturale-sportivo, ricreatorio**, etc e può essere affiancato da strumenti operativi (associazione di volontariato, associazione di promozione sociale, associazione sportiva dilettantistica, etc) che supportano la parrocchia nella suo ruolo.

Si tratta di strumenti da valutare con attenzione.




leggi regionali

- Legge regionale 31/2008- Legge oratori

La legge regionale è molto importante perché non solo perché ha riconosciuto il valore dell'attività degli oratori ma perché ha previsto anche il finanziamento delle attività.


Tale finanziamento è stato recentemente rideterminato in virtù del protocollo sottoscritto con la Regione Marche, che renderà -in futuro- più semplici le procedure di redicontazione.



leggi regionali

Quest'anno ci sarà un forte ritardo nel finanziamento regionale.


Bisogna sottolineare l'importanza del riconoscimento giuridico assicurato dalla legge n.31/2008 perché essa riconosce all'oratorio e, quindi, alla parrocchia un importante ruolo educativo e lo pone come soggetto che può e deve collaborare con gli Enti Pubblici (Comuni, Ambiti Sociali, Province e Regione) nella definizione delle attività e delle politiche a favore dei giovani.



leggi regionali

Importanza del riconoscimento giuridico

E' proprio sulla base delle legge nazionale e sulla normativa regionale che alcune Province hanno attivato e previsto finanziamenti a favore degli oratori o delle parrocchie per l'attività educativa e per il loro ruolo svolto, spesso utilizzando fondi propri o finanziamenti previsti da leggi particolari.



Finanziamenti

Esempi:


- Provincia di Macerata: finanziamento agli oratori a seguito convenzione con fondi della Provincia
- Comune di Civitanova : da molti anni finanzia l'attività in oratorio
- Comune di Porto San Giorgio : da circa 2 anni sta finanziando l'attività di doposcuola e ha riconosciuto un contributo per l'allestimento delle strutture



leggi regionali

Esempi:


- Comune di Montelupone: contributo del Comune all'oratorio (inoltre c'è viene erogato il finanziamento da parte della provincia di Macerara)
- Comune di Monte San Pietrangeli: accordo tra CAG e Oratorio
- Comune di Fermo: collaborazione per la costruzione del campo polivalente.



leggi regionali


Esempi:

-Comune di Fermo: convezione con il Don Ricci per il sostegno scolastico di minori




Domande:

- **Cos'è l'Ambito Sociale**
- **Quali sono le competenze della Provincia**
- **Cosa sono i servizi sociali**



L'oratorio nel corso degli anni, si è avvalso di molteplici strumenti per raggiungere lo scopo della promozione umana dei giovani, riuscendo ad arrivare al ragazzo a partire dai propri interessi e dai propri linguaggi.


Per questa ragione molte parrocchie, laddove è stato possibile, hanno dotato i propri oratori di strutture sportive, sale teatrali e multimediali, sale ricreative, etc..



lavoro di rete


Per l'oratorio e per la pastorale giovanile, **costruire itinerari condivisi con il territorio** rappresenta una fatica concreta, ma è utile quale spazio ed occasione anche per meglio definire e comprendere i confini e i ruoli, superare le barriere.

Esempi: doposcuola, attività estive, attività sportive



lavoro di rete


Superare le barriere che dividono significa anche costruire una regolare interlocuzione con il territorio e i suoi enti pubblici e privati, attraverso **momenti di consultazione** e di **co-progettazione** i cui gli oratori, da un lato si mettano in ascolto dell'altro, dall'altro lato, vengano riconosciuti come soggetti "educativi" autorevoli, in quanto portavoci di una realtà educativa presente e viva nel territorio locale.



lavoro di rete / ruolo sociale

L'oratorio attraverso il proprio agire quotidiano può farsi **portavoce dei bisogni che incontra** e condividere una comune responsabilità nel rispondere e collaborare con le istituzioni e la società civile del territorio locale e regionale in cui opera.

Ciò può avvenire nel rapporto con le Istituzioni (Comune, Ambito sociale, Provincia) e con le altre agenzie "educative" (scuole, coop.ve sociali, associazioni di volontariato, etc..).




Esempi ed esperienze

Comune di Porto San Giorgio: contributo per l'attività di doposcuola

Contributo per l'attività di aggregazione giovanile (Comune di Civitanova, etc)

Attività di laboratorio: micro finanziamenti

Centri estivi, soggiorni marini / soggiorni in montagna, campi estivi




Esempi ed esperienze

**Attività di volontariato : esperienza
progetto scuola Caritas Diocesana Fermo**

**Attività di volontariato: servizio civile
nazionale**

**Attività sportive: convezioni e
collaborazioni**


Concorsi promossi da Scuole e/o Comuni



Normative regionali

Legge regionale 46/1995 promozione politiche giovanili


La legge regionale prevede la possibilità di finanziare le attività dei giovani, sia come gruppi giovanili sia in qualità di associazioni di giovani.



Legge regionale 46/1995 : promozione politiche giovanili

Il Bando annuale prevede la possibilità di avere contributi per attività con i giovani e/o fatte da giovani.

I finanziamenti sono limitati : ad esempio per la provincia di Fermo, il finanziamento totale per l'anno 2010 è stato di euro 46.000,00.




Leggi regionali

Legge regionale 48/1995: promozione volontariato

La LR 48 prevede finanziamenti per le associazioni di volontariato attive nel settore giovanile.


Il fondo negli ultimi anni si è molto limitato, esempio: per l' Ambito Sociale XIX nel 2010 è stato di 7.300,00 euro



Leggi regionali

Legge regionale 30/1998: sostegno alle famiglia (sussidi)

Alcuni Comuni utilizzano questa normativa per il sostegno al doposcuola o per il sostegno educativo alle famiglie in difficoltà: principalmente viene utilizzata per erogare sussidi economici.




Aspetti giuridici rilevanti per gli oratori

a) Assunzione dei collaboratori (ad esempio per le attività nel periodo estivo, per laboratori, pulizia, etc)


Tipologie di contratto:

- contratti di co.co.pro
- lavoro accessorio
- contratti di collaborazione occasionale




In via preliminare occorre prendere atto che gli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico hanno almeno una **duplice onerosità**.


La prima è rappresentata dai costi economici ulteriori rispetto al compenso netto erogato al collaboratore (gli oneri contributivi e le ritenute fiscali) che – normalmente – il committente è tenuto a versare agli istituti previdenziali e all'erario.



La determinazione del loro importo dipende da una serie di variabili, quali per esempio il tipo di rapporto giuridico, l'importo erogato al collaboratore, la presenza di altri redditi da lavoro per il collaboratore. Il fatto che la regolarizzazione implichi un maggior costo rispetto alle diverse forme di irregolarità (il cosiddetto lavoro sommerso) è, frequentemente, un motivo evocato per permanere nella illiceità. È evidente come tale decisione oltre ad essere pericolosa per la parrocchia, appare ingiusta.




La seconda criticità è costituita dagli adempimenti amministrativi che accompagnano la nascita, la gestione e la conclusione del rapporto giuridico. Avendo presenti queste due implicazioni occorre vigilare affinché la scelta dello strumento che sarà utilizzato dalla parrocchia **non sia dettato unicamente dalla “urgenza di risparmiare”;** cioè risparmiare sui costi e risparmiare sugli adempimenti.




Infatti il tipo di rapporto da instaurare con il collaboratore, o le diverse discipline fiscali applicabili, rendono questi contratti utilizzabili solo in presenza di **precisi requisiti e condizioni.**

E' sempre opportuno utilizzare la consulenza di esperti e professionisti




Ciò significa che il lavoro accessorio, le prestazioni occasionali di lavoro autonomo e il Co.Co.Pro. non possono essere utilizzati indifferentemente e a prescindere dalla sostanza della singola collaborazione: così, per esempio, alcuni servizi possono essere inquadrati tra le prestazioni occasionali ma non come lavoro accessorio, altri servizi possono essere regolarizzati come Co.Co.Pro. ma non come prestazioni occasionali, altri ancora non possono mai costituire l'essenza di un progetto di Co.Co.Pro.




L'attivazione di qualsiasi collaborazione retribuita deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un contratto nel quale si concordano almeno: il tipo di collaborazione, la specie delle mansioni, la durata della collaborazione, l'orario giornaliero o settimanale, la retribuzione.

Un contratto predisposto senza precisione, magari attinto da internet, oppure frutto di una operazione tipo "copia e incolla" può essere e spesso diventa un focolaio di pericoli per la parrocchia in quanto la espone a contestazioni al momento dell'esaurimento del rapporto.




a) Le collaborazioni occasionali di lavoro autonomo

Per comprendere in quali occasioni la parrocchia può ricorrere a questo tipo di collaborazioni occorre essere consapevoli che si tratta di instaurare un «contratto con il quale una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente» (art. 2222 codice civile).




Ciò comporta che il lavoratore deve avere la completa autonomia nella gestione dell'incarico oltre ad un'ampia discrezionalità su tempo, luogo e modo di organizzare l'attività.

É evidente, quindi, che questa tipologia di contratto non può essere utilizzata, ad esempio, per regolare i rapporti con gli assistenti/animatori dell'oratorio estivo, tenuti ad eseguire il proprio incarico secondo le indicazioni e sotto le direttive del responsabile;



Il co.co.pro potrà invece essere adatta ad inquadrare un momento o un ambito dell'attività che viene affidata al collaboratore, come, ad esempio, un corso di chitarra o di danza, un laboratorio di pittura o di teatro, un servizio di assistenza per i compiti delle vacanze.

Va poi tenuto presente che se il collaboratore svolge come sua professione abituale lo stesso tipo di prestazioni che dovrà rendere alla parrocchia, si tratterà di prestazioni professionali, in caso contrario di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.



b) Il lavoro accessorio


Un ulteriore strumento per regolamentare le collaborazioni retribuite è quello del lavoro occasionale di tipo accessorio, introdotte nel nostro ordinamento di recente.

Tra le ipotesi contemplate dalla legge alcune sono compatibili con le collaborazioni che possono essere necessarie durante l'oratorio estivo e le vacanze estive o il sostegno al reddito (es. Cassa integrazione o mobilità).



Ci si riferisce in particolare alla possibilità di affidare compiti di collaborazione nelle attività oratoriane:


- a studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad universitari che abbiano un età non superiore a 25 anni;
- a pensionati;
- a lavoratori subordinati a tempo parziale;
- a lavoratori che percepiscono prestazioni integrative di salario o sostegno al reddito (es. Cassa integrazione o mobilità).



La legge prevede che possono costituire prestazioni di lavoro accessorio quelle, rese da qualunque soggetto nei seguenti ambiti:

- giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- insegnamento privato supplementare;
- prestazioni nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà.


Si tratta di attività spesso legate all'oratorio o alla parrocchia.



Il lavoro accessorio, che si contraddistingue dall'assenza di oneri di carattere burocratico e che gode di un trattamento fiscale di favore.

La principale caratteristica è costituita dalla modalità di pagamento delle prestazioni: il pagamento del corrispettivo avviene attraverso **buoni lavoro o voucher**, che le parrocchie consegnano ai collaboratori a fronte delle prestazioni effettuate.


Il valore nominale di ogni buono è pari a 10 euro; sono, inoltre, disponibili due buoni multipli, del valore di 20 e di 50 euro.



In pratica per ogni buono da 10 euro nominali, il lavoratore, incasserà 7,50 euro, 14 euro per quello da 20 e 37,50 euro per quello da 50.


I voucher sono disponibili sia nella forma cartacea, sia nella forma telematica.

Per ciascuna delle due tipologie di buoni è prevista una procedura di acquisto da parte dei committenti e di riscossione da parte dei lavoratori: i buoni sono disponibili presso l'INPS e le tabaccherie.



La consegna dei buoni in pagamento delle collaborazioni copre le prestazioni lavorative sotto il profilo fiscale, previdenziale e assicurativo a condizione che prima dell'inizio delle attività di lavoro, la parrocchia effettui la comunicazione preventiva all'INAIL, attraverso il Contact Center INPS/INAIL (803.164) oppure via fax (800.657657).

Avvertenza: è semplice, ma è preferibile farsi aiutare da un consulente.




c) la prestazione occasionale

Alcune precisazioni:

- l'impegno non deve superare i 30 giorni;
- il compenso non deve superare i 5.000,00 annui per committente.

Attenzione: ritenuta fiscale 20% IRPEF, dichiarazione dei redditi/770, verificare il superamento della soglia dei 5.000,00 annui



Domande

Altri argomenti:

- privacy
- forme giuridiche per la gestione delle attività
(associazione, aps, etc)
- raccolta fondi
- assicurazione
- contabilità / regime fiscale